

DELIBERAZIONE 30 AGOSTO 2018
442/2018/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA CONSEGUENTE AL CROLLO DEL PONTE MORANDI A GENOVA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1031^a riunione del 30 agosto 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- le direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE e 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. "Pacchetto economia circolare");
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del Bilancio dello Stato";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, in particolare, l'articolo 61;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17);

- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, concernente “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: D.P.R. 445/2000);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, 229/01 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato (TIVG);
- il Testo integrato morosità gas, approvato con la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato ed integrato (TIV);
- il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (TIMOE);
- la Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII), di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr (di seguito: RQSII);
- il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2018-2019), approvato con la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato ed integrato (TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e relativo Allegato;
- il Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, approvato dall’Autorità con deliberazione 28 settembre 2017, 655/2017/R/idr;
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, come modificato ed integrato dalla deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr;
- la Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 (di seguito: delibera CdM 15 agosto 2018);
- l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile del 20 agosto 2018, n. 539 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come Ponte Morandi avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 (di seguito: ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018);
- la comunicazione del Presidente della Regione Liguria del 21 agosto 2018, prot. Autorità 24135/A del 22 agosto 2018 (di seguito: comunicazione del 22 agosto 2018).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della medesima legge, l'Autorità fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
- il decreto legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previsti dal decreto legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, attribuisce all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- inoltre, la predetta disposizione, alle lettere d) e f)), espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra le altre, le seguenti:
 - *"tutela dei diritti degli utenti"*;
 - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio"*

e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga””;

- in conseguenza di particolari gravi calamità in cui le autorità competenti hanno dichiarato lo stato di emergenza, quali ad esempio gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale a partire dal 2009, l’Autorità, con propri provvedimenti, ha, tra l’altro, sospeso i termini di pagamento in relazione alle forniture per i servizi elettrico, gas e idrico;
- nella mattinata del 14 agosto 2018 a Genova è avvenuto il crollo di parte del viadotto Polcevera sulla autostrada A10, noto come *Ponte Morandi*, provocando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati (di seguito: crollo del *Ponte Morandi*) a seguito della quale alcuni edifici sono stati distrutti in tutto o in parte ovvero sono stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
- in conseguenza della eccezionale situazione emergenziale causata dal crollo del *Ponte Morandi*, con la delibera CdM del 15 agosto 2018, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi a decorrere dalla medesima data del provvedimento e ha stabilito che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con proprie ordinanze attui gli interventi necessari nella vigenza dello stato di emergenza;
- con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha, tra l’altro, nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza il Presidente della Regione Liguria;
- inoltre, l’articolo 13, comma 1, della predetta ordinanza ha stabilito che “*in ragione del grave disagio socio-economico derivante [dal crollo del ponte Morandi] detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile*”;
- con comunicazione del 22 agosto 2018, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato (di seguito: Commissario delegato), ha fatto pervenire all’Autorità la richiesta di intervenire con urgenza per sospendere i termini di pagamento delle fatture per le forniture dei servizi di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) relativamente alle utenze degli edifici coinvolti dall’evento calamitoso, fornendo una prima individuazione degli edifici medesimi;
- dalle prime estrazioni dal sistema informativo integrato, richieste dagli uffici dell’Autorità, risulterebbero coinvolti 321 punti di prelievo di energia elettrica e 268 punti di riconsegna di gas naturale serviti rispettivamente da 19 e 15 operatori; alcuni di questi operatori hanno comunicato all’Autorità l’intenzione di sospendere la fatturazione delle relative forniture;

- l'esperienza fin ora maturata dall'Autorità, in occasione di altri eventi calamitosi in relazione ai quali è stato dichiarato dalle autorità competenti lo stato di emergenza, dimostra come, relativamente all'erogazione dei servizi pubblici, l'ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite è favorita dalla tempestiva sospensione dei processi connessi alla fatturazione dei servizi medesimi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nell'ambito della più fattiva e leale collaborazione istituzionale e nelle more dell'emanazione di eventuali provvedimenti normativi da parte delle Autorità competenti recanti misure straordinarie a sostegno della popolazione interessata dal crollo del *Ponte Morandi*, adottare un primo provvedimento d'urgenza a favore e tutela delle utenze coinvolte, come individuate dalla comunicazione del 22 agosto 2018, site in Genova via Porro 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e in via del Campasso 39 e 41, nonché delle ulteriori utenze interessate e individuate da successivi provvedimenti delle autorità competenti site in edifici danneggiati in tutto o in parte o sgomberati a causa del crollo (di seguito: edifici coinvolti);
- prevedere che tale primo provvedimento d'urgenza si applichi anche al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, in considerazione delle funzioni recentemente attribuite all'Autorità dalla legge n. 205/17 e di quanto più sopra richiamato in merito all'importanza di una tempestiva sospensione dei processi connessi al pagamento dei servizi pubblici al fine di favorire l'ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi in relazione ai quali è stato dichiarato dalle autorità competenti lo stato di emergenza;
- in particolare, per tutta la durata del periodo di vigenza dello stato di emergenza, stabilito dalla delibera CdM 15 agosto 2018, e con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) e alle utenze del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, situate negli edifici coinvolti, come individuati dalle autorità competenti:
 - a) sospendere i termini di pagamento delle fatture/degli avvisi di pagamento emesse/i o da emettere con scadenza a partire dal 14 agosto 2018, comprese le prestazioni di disattivazione della fornitura;

- b) prevedere che non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del crollo del Ponte Morandi;
- inoltre, con riferimento alle nuove utenze attivate successivamente alla data del 14 agosto 2018 da soggetti titolari a tale data delle utenze situate negli edifici coinvolti, per tutta la durata del periodo di vigenza dello stato di emergenza:
 - a) con riferimento alle forniture di energia elettrica e alle utenze del servizio idrico integrato, prevedere che l'utenza dell'abitazione in cui è stato trasferito il solo domicilio, e non la residenza anagrafica, sia assimilata all'utenza domestica residente;
 - b) prevedere la sospensione dei termini di pagamento delle fatture/degli avvisi di pagamento relativi ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro;
- di rimettere a successivo provvedimento, da adottarsi anche in armonia e coordinamento con le autorità competenti, centrali e territoriali:
 - l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - l'eventuale introduzione di disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti;
 - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
- fare salve le iniziative volontarie ulteriori, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, con riferimento alle utenze degli edifici colpiti dal crollo del *Ponte Morandi* da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati

DELIBERA

1. per la durata del periodo di vigenza dello stato di emergenza e con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) e alle utenze del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, situate negli edifici siti in Genova via Porro 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e in via del Campasso 39 e 41, nonché delle ulteriori utenze interessate e individuate da successivi provvedimenti delle autorità competenti, di:

- a) sospendere i termini di pagamento delle fatture/degli avvisi di pagamento emesse/i o da emettere con scadenza a partire dal 14 agosto 2018, comprese le prestazioni di disattivazione della fornitura;
 - b) prevedere che non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del crollo del *Ponte Morandi*;
2. per la durata del periodo di vigenza dello stato di emergenza e con riferimento alle nuove utenze attivate successivamente alla data del 14 agosto 2018 da soggetti titolari a tale data delle utenze di cui al punto 1, di:
- a) prevedere, per le forniture di energia elettrica e le utenze del servizio idrico integrato, che l'utenza dell'abitazione in cui è stato trasferito il solo domicilio, e non la residenza anagrafica, sia assimilata all'utenza domestica residente;
 - b) prevedere la sospensione dei termini di pagamento delle fatture/degli avvisi di pagamento relativi ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro;
3. di rimettere a successivo provvedimento, da adottarsi anche in armonia e coordinamento con le autorità competenti, centrali e territoriali:
- l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - l'eventuale introduzione di disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti;
 - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario delegato, all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente e al Comune di Genova;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 agosto 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini